Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 20 febbraio 1925** — **Numero 42**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 352.

LEGGE 15 febbraio 1925, n. 122.

Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Il testo unico della legge elettorale politica, approvato col R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, è modificato come segue:

Art. 40.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 560.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale secondo la circoscrizione per collegi che sarà determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate di esaminare il presente disegno di legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica anche in caso di scioglimento della Camera. La circoscrizione sarà stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto tutto nell'ambito di una stessa Provincia.

La tabella dei collegi così formata farà parte integrante della presente legge.

Art. 41.

Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione.

Il secondo comma, identico.

Art. 42.

I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro per l'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione debbono decorrere almeno trenta giorni.

Il sindaco di ciascun Comune del Collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Art. 43.

Terzo comma: quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Art. 45.

N. 3. *Soppresso.*

N. 5 *Sostituire la parola* busta *alla parola* scheda.

Art. 46.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *C* e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

La busta è di tipo unico, preparata su carta azzurra dal Provveditorato generale dello Stato con le caratteristiche essenziali del modello allegato *A*.

La scheda è di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia può in linea immediatamente inferiore essere stampata la paternità.

Ogni candidato ha la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato.

Art. 48.

Nel primo comma alle parole primo presidente della Corte di appello circoscrizionale tabella *A*, *sostituire le altre* primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Art. 51.

Nei primi quattro comma sostituire alla parola circoscrizione *la parola* provincia *e nel quinto comma alla parola* circoscrizione *la parola* Collegio.

Art. 52.

La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale basterà una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non più di 500 elettori inscritti nelle liste del Collegio.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del Collegio per il quale si pone la candidatura, nonchè il cognome ed il nome, la paternità ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non è stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, nè alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera *f)* dell'art. 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nelle liste politiche del Collegio.

I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la multa da L. 300 a 3000. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da Regio console che appone anche le indicazioni del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a L. 5 per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un Comune del Collegio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

Art. 53.

La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo precedente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non più tardi delle ore 12 del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla Segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

a) che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che ecce-

dono il numero massimo oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;

b) che i sottoscrittori abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;

c) che le firme siano state debitamente autenticate;

d) che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;

e) che sieno stati allegati il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni venticinque o che la compirà entro la domenica dell'elezione, salvo che si tratti di ex deputati già convalidati, nonchè il certificato penale con le indicazioni di cui all'articolo precedente;

f) che sia stato allegato, per il candidato che risulti compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 89, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva, il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del Collegio, o che sia stato collocato in aspettativa da sei mesi senza stipendio.

In caso di inosservanza di una delle predette formalità la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del Collegio ed al prefetto della provincia.

Art. 53-*bis*.

Quando in un Collegio risulti presentata una sola candidatura, la Commissione provinciale trasmetterà al Presidente del tribunale, cui spetta ai sensi del successivo articolo 81 fungere da Ufficio centrale, analoga dichiarazione con invito a provvedere alla proclamazione dell'unico candidato.

Nella prima domenica successiva alla ricezione di tale invito, il Presidente, sentito l'Ufficio centrale, nei modi di cui all'articolo 81, proclamerà l'unico candidato e provvederà quindi nei sensi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 82.

Qualora invece in un Collegio non sia stata presentata nessuna candidatura, la Commissione provinciale ne darà notizia alla Presidenza della Camera, la quale provvederà ai sensi del secondo comma dell'articolo 42.

Ove un candidato regolarmente proposto muoia dopo l'ultimazione delle operazioni della Commissione elettorale, questa riaprirà i termini per la presentazione di nuove candidature purchè non oltre il giovedì prima della elezione e di ciò darà avviso da pubblicarsi a cura dei sindaci in tutti i Comuni del Collegio.

Ove, per effetto della morte di uno dei candidati non resti in un Collegio che una sola candidatura e non sia possibile riaprire i termini ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinerà la sospensione della elezione in quel Collegio, per il quale sarà provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'articolo 42 della presente legge.

Art. 54.

Soppresso.

Art. 55.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco di un Comune del Collegio, ogni candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'Ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del Collegio che sappiano leggere e scrivere. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'Ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'Ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 300 a 3000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

Art. 55-*bis*.

Il candidato ovvero in suo luogo persona da lui autorizzata in forma autentica deve presentare non oltre le ore 16 del sabato precedente la elezione alla Cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio un esemplare della scheda, che esso farà usare per la sua elezione, da esso controfirmata in forma autentica.

Altro esemplare della stessa scheda con certificazione di conformità rilasciata a tergo dalla Prefettura, da un notaio o dal sindaco del capoluogo del Collegio deve essere fatta pervenire, a cura del candidato, a ciascun ufficio sezionale prima che sia iniziato lo scrutinio.

Sarà esonerato da tale obbligo il candidato che consegni un numero di schede, come sopra certificate conformi, corrispondente al numero delle sezioni elettorali esistenti in ciascun Comune al sindaco del Comune stesso, purchè non oltre il sabato precedente la elezione, oppure consegni un numero di schede corrispondenti al numero totale delle sezioni del Collegio al sindaco del capoluogo del Collegio, purchè ciò avvenga non oltre il mercoledì precedente la elezione.

I sindaci che ricevono tali schede provvederanno, sotto la loro responsabilità, alla tempestiva distribuzione agli Uffici delle sezioni rispettivamente del Comune o dell'intero Collegio.

In caso di inadempienza saranno applicabili le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 56.

Soppresso.

Art. 58.

Sostituire la parola Collegio *alla parola* circoscrizione.

Art. 62.

Secondo comma — *Sopprimere le parole*: una copia del manifesto contenente le liste dei candidati ed una copia del bollettino di cui all'art. 54, n. 4, lettere *b*) e *c*).

Art. 65.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'art. 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art. 45.

Art. 66.

Nel primo e secondo comma sostituire: busta *a* scheda. *Il resto identico sostituendo alle parole* rappresentanti di liste *le parole* rappresentanti di candidati.

Art. 69.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

E' consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca in una delle cabine a ciò destinata ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di cui all'art. 46.

Prima di abbandonare la cabina l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire trecento.

Art. 70.

Sostituire la parola busta *alla parola* scheda.
Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 72.

Sostituire la parola busta *alla parola* scheda.

Art. 73.

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 76.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 73 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale di cui all'art. 30. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'Ufficio, di cui all'art. 65. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'Ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato *A* stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli inscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 65, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

Art. 77.

Oltre al caso di nullità, previsto dall'art. 70, sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'art. 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 76, n. 4°;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'art. 69 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 69, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 78.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del Collegio e della Sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 65 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta; delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 80 nella Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, e consegnate al cancelliere, il quale diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 80.

Art. 79.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio di cui all'art. 65 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 76, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella Segreteria: ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 80.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76, alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel pri-

mo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 81.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da Ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 78, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 86;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del Collegio.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'Ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di inscrizione nelle liste del Collegio, di cui l'art. 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 82.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del Collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 83.

Soppresso.

Art. 84.

Soppresso.

Art. 85.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

Art. 86.

I primi tre comma identici.

Quarto comma: *sopprimere le parole* di alcuna lista e.

Quinto comma: *identico.*

Sesto comma: *sostituire alle parole* Ufficio centrale nazionale, *le altre*: al cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo del Collegio.

Settimo comma: *sopprimere la parola* nazionale.

Gli ultimi tre comma: *identici.*

Art. 87.

Sostituire nel primo comma alle parole Primo presidente della Corte di appello di Roma, *le altre* Procuratore generale presso la Corte di appello.

Il resto identico.

Art. 89.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i Ministri, Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro di Casa Reale, il Primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.;

g) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i magistrati non contemplati nella lettera *c*) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico ministero di qualunque grado;

d) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della M. V. S. N. che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data delle elezioni.

Art. 90.

I funzionari ed impiegati di cui nell'articolo precedente, che siano eletti deputati essendo in aspettativa, conservano tale posizione fino alla cessazione del mandato politico.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Tali effetti si produrranno soltanto in caso di proclamata candidatura e limitatamente ai sei mesi anteriori alla data dell'elezione stessa; altrimenti si applicano le norme dell'art. 82, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 91.

Soppresso.

Art. 94.

Aggiungere alla parola: personalmente *le altre*: o per interposta persona.

Art. 96.

Sostituire alle parole: di cui all'art. 91, *le altre*: di cui all'art. 89.

Art. 96 *bis*.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 96-*ter*.

Le funzioni di presidente della amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

Chiunque eserciti le funzioni di presidente dell'Amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato provinciale o di presidente dell'Amministrazione provinciale.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 96-*quater*.

Nulla è innovato alle ineleggibilità o incompatibilità previste da leggi speciali.

Art. 100.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due Collegi.

Il deputato eletto in due Collegi deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura in più di due Collegi è nulla.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 2.

Le incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per il presidente dell'Amministrazione provinciale si intendono applicabili, fin quando non sarà stato completamente attuato il nuovo ordinamento disposto col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, al presidente della Deputazione provinciale.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge ed in tutti i casi in cui dalla legge stessa è sancita una causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità, gl'interessati potranno far cessare la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità prima dell'entrata in vigore della presente legge ed i deputati attualmente in carica nei 10 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento della Camera.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, sentite le Commissioni indicate nell'art. 40, le dispo-

sizioni della presente legge con quelle del testo unico approvato con R. decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694, anche per quanto riguarda i termini e le dizioni « circoscrizioni, schede e rappresentanti di liste » da sostituire rispettivamente con le altre « Collegio, buste e rappresentanti di candidati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — DI SCALEA — DE' STEFANI — DI GIORGIO — DI REVEL — FEDELE — GIURIATI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO A.

BUSTA

a) Appendice sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore.

b) Spazio per la firma dello scrutatore.

c) Spazio sul quale il presidente imprime il bollo dell'ufficio.

d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto.

e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.

N.B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'interno:
FEDERZONI.

a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'interno:
FEDERZONI.

ALLEGATO B.

SCHEDA

a

0,12

0,12

a) Porzione centrale di cm. 6 di lato ovvero di diametro, la quale sulle due faccie porta stampata la designazione del candidato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 353.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 119.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1895, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Terni;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 160, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1964, concernente le norme per il passaggio delle sezioni industriali dei Regi istituti tecnici alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 89, che aggrega le sezioni industriali del Regio istituto tecnico alla Regia scuola industriale di Terni;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Terni comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale con uno di perfezionamento per falegnami ebanisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica ed in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare si compone del direttore, di sei insegnanti, di quattro capi officina, di un segretario, di un vice segretario o magazziniere.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 163,567;
il comune di Terni, con L. 33,171.45;
la provincia di Perugia, con L. 11,241.10;
la Camera di commercio di Foligno, con L. 35,128.45.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati.

Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 123. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 354.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 120.

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, concernente la istituzione della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è sostituito il seguente:

« La decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco. Il centro è in smalto color verde chiaro, e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia, turrita, e sul rovescio la scritta « Al Merito del Lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924).

« Essa sarà conforme al disegno annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

« La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito, appesa ad un nastro listato di una banda di color verde chiaro fra due bande di color giallo oro. Il nastro può essere portato senza la Stella ».

Art. 2.

La decorazione ed il nastro saranno distribuiti gratuitamente anche ai decorati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, previo ritiro delle insegne del modello annesso al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, le quali fossero già state distribuite.

Art. 3.

Una Commissione nominata per decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale e composta di un presidente, designato dal Ministro, del presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, di un delegato del Consiglio per l'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro », di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, e dei direttori generali dell'agricoltura e del lavoro e della previdenza sociale, esamina i titoli dei lavoratori manuali pro-

posti per la decorazione e designa al Ministro quelli meritevoli.

I componenti della Commissione — esclusi i membri di diritto — durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione è convocata dal Ministro e per la validità delle adunanze occorre l'intervento di tre componenti.

Essa designa in ogni anno un numero di lavoratori manuali doppio del numero delle decorazioni da concedere nell'anno.

S'intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto tre voti favorevoli.

Art. 4.

L'incarico di fare l'istruttoria delle proposte da presentare alla Commissione è riservato al segretario dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 124. — GRANATA.

Disegno della decorazione Stella al Merito del Lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale
Nava

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Bondione e Decollatura.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bondione;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bondione è prorogato di tre mesi.

Bergamo, addì 10 febbraio 1925.

Il Prefetto: CANTORE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 19 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Decollatura;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Decollatura è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 20 novembre 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 40

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	127 52	Belgio	123 18
Londra	116 325	Olanda	9 77
Svizzera	470 —	Pesos oro	21 95
Spagna	347 —	Pesos carta	9 66
Berlino (marco oro)	5 825	New-York	24 447
Vienna	0 0343	Oro	471 71
Praga	72 20	Belgrado	40 —
Dollaro canadese	24 42	Budapest	0 034
Romania	12 125		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 12
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 96
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 48

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	255 256	Cap. 15,000 — 50,000 —	De Concina *Loda* fu *Corrado-Ernesto*, minore, sotto la patria potestà della madre Billia Camilla, ved. De Concina	De Concina *Lodovica* fu *Corrado,* minore, ecc. come contro.
3.50 %	105026	140 —	Valetti *Teresa* fu Francesco, minore, sotto la curatela del marito sig. Cesare Polli, dom. a Torino, vincolata.	Valetti *Maria-Teresa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	139969	836.50	Valetti *Teresa* fu Francesco, moglie di Cesare Polli fu Carlo, dom. a Torino, vincolata.	*Valetti Maria-Teresa* fu Francesco, moglie, ecc. come contro.
» »	126089 400723	1750 — 518 —	*Valletti Teresa* fu Francesco, moglie, ecc. come la precedente.	
»	337935	157.50	Cuneo *Andrea* fu Tommaso, dom. a Chiavari (Genova)	Cuneo *Giovanni-Andrea* fu Tommaso, dom. come contro.
»	694668	371 —	Bocca *Angelina* fu Bartolomeo, ved. di Rossi Pietro, domiciliato a Cuneo.	Bocca *Domenica-Maddalena-Anna-Angela* fu Bartolomeo, ved., ecc. come contro.
» »	240611 241829	91 — 14 —	Rossi Vittorio e Camillo fu Pietro, minori, sotto la tutela di Rossi Paolo fu Francesco, dom. a Cuneo; con usufrutto a Bocca *Angelina* fu Bartolomeo, ved. di Rossi Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto a Bocca *Domenica,* ecc., come contro.
» »	240612 241830	45.50 7 —	Rossi Clelia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Bocca *Angelina* fu Bartolomeo ved. di Rossi Pietro, dom. a Cuneo; con usufr. come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto a Bocca *Domenica-Maddalena-Anna-Angela.*
Cons. 5 %	103097	600 —	Scala Battista fu Pietro, domic. in Tirano (Sondrio).	Scala Battista fu Pietro, *minore, sotto la tutela di Noli Luigi fu Felice*
»	131363	1309 —	*Pastore Teresita* di Angelo, moglie di Pastore Giacomo, dom. a Chiesa (Sondrio).	*Scaroni Teresa* di Angelo, moglie di Pastore Giacomo, dom. a Chiesa (Sondrio).
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1740	Cap. 6,000 —	Cosentino Gregoria di *Mario,* ved. di Di Prima Gaetano.	Cosentino Gregoria di *Mariano* ved. di Di Prima Gaetano.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	326823	350 —	D'Ausilio *Anna* di Alessandro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Aversa (Caserta).	D'Ausilio *Aurea* di Alessandro, minore, ecc. come contro
3.50 %	757166	21 —	*Capasso* Maria-Grazia di Sossio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Copasso* Maria-Grazia di Sossio, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	349898 272689	3,350 — 1,165 —	Colasuonno Serafino fu Tommaso, con usufrutto vital. a Zuccaro *Anastasia* fu Giuseppe-Ignazio, nubile, dom. a Bitritto (Bari).	Colasuonno Serafino fu Tommaso, con usufrutto vital. a Zuccaro *Elisabetta-Anastasia-Nunziata* fu Giuseppe-Ignazio, ecc. come contro.
»	7860	20 —	*Ianella* Dario di Emilio, domiciliato a Borgo San Donnino (Parma).	*Sanella* Dario di Emilio, dom. a Borgo San Donnino (Parma).
»	7861	20 —	*Ianella* Ettore di Emilio, domiciliato a Borgo San Donnino (Parma).	*Sanella* Ettore di Emilio, dom. a Borgo San Donnino (Parma).
3.50 %	191061	7 —	Azzi Maria di Ercole, *nubile*, domiciliata in Pisa.	Azzi Maria di Ercole, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Pisa.
Cons. 5 %	273154	40 —	Carena Maria fu Camillo, moglie di Cornaggia Medici Giuseppe, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Fossati Maria fu *Giuseppe*, domic. in Como.	Carena Maria fu Camillo, moglie di Cornaggia Medici Giuseppe, dom. in Milano; con usufrutto vitalizio a Fossati Maria fu *Luigi ved. di Gatti Giuseppe*, dom. in Como.
»	365348	125 —	Valentino Francesco fu Raffaele, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a *Burattini* Vincenzina fu Michele, vedova di Valentino Salvatore.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Burrattini* Vincenzina fu Michele ved. ecc. come contro.
»	365349	125 —	Valentino Giovan Battista fu Raffaele, domiciliato a Napoli, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	365350	125 —	Valentino Maria fu Raffaele, moglie di Esposito Salvatore, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	365351	125 —	Valentino Anna fu Raffaele, moglie di Meo Salvatore, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	272561	90 —	Fedeli *Ercole* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Cesarini Cristina fu Giuseppe ved. Fedeli, dom. in Roma.	Fedeli *Mariano* di Nicola, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.